



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

Prot. n. 022/2022

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Documento per la consultazione n. 45/2022/R/eel

“Servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della Legge n. 124/17. Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti”

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 09 marzo 2022**



CONFINDUSTRIA

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ASSOGAS apprezza gli orientamenti esposti nel documento di consultazione oggetto di commento e in particolare il coinvolgimento di operatori della vendita gas nelle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore energia elettrica.

Si considera infatti fondamentale, in ottica di beneficio ai clienti finali, che sia garantita una adeguata partecipazione di operatori della vendita alle gare in modo da favorire esiti effettivamente concorrenziali delle procedure. Si ritiene perciò altresì condivisibile la possibilità di ammissione per gli esercenti che operino come mere controparti commerciali.

Nella stessa prospettiva, in riferimento alle future procedure concorsuali destinate ai clienti domestici, si riterrebbe importante ammettere operatori con dimensioni inferiori a quelle finora considerate vincolanti.

Tali considerazioni non escludono, in ogni caso, l'imprescindibile rispetto del principio di selezionare, per esercire il servizio, operatori affidabili e in grado di adempiere ai propri compiti; in tal senso si rinnova l'invito ad una attività di advocacy del Regolatore rispetto alla pronta istituzione di un Elenco Venditori di Energia Elettrica.

Non si ritiene invece condivisibile il principio, esposto nel DCO, di consentire la partecipazione alle gare agli esercenti della maggior tutela. Ciò sia in considerazione del potenziale vantaggio competitivo di cui tali operatori potrebbero godere nelle procedure, avendo finora esercito il servizio, sia del definitivo superamento del regime delle tutele di prezzo a gennaio 2024.

Ciò premesso, si esprimono qui di seguito alcune considerazioni relative ai singoli spunti posti in consultazione.

RISPOSTA AI QUESITI POSTI IN CONSULTAZIONE

Q1. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?

Q2. Si concorda con le proposte dell'Autorità con riferimento agli strumenti a tutela del credito dell'esercente il STG? Se no per quali motivi?

Si concorda con gli orientamenti proposti relativamente alle condizioni di attivazione del servizio e in particolare con il divieto del cliente di richiedere accesso al servizio di tutele gradualì con riferimento ai punti serviti nel mercato libero.

Anche le proposte relative agli strumenti di tutela del credito sono ritenute condivisibili.

Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per le microimprese di avvalersi anche di soggetti terzi non necessariamente appartenenti al medesimo gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?

Come anticipato nelle considerazioni di carattere generale, la proposta di permettere ai futuri esercenti di avvalersi di un'impresa terza in qualità sia di utente del dispacciamento che del trasporto, non necessariamente appartenente al medesimo gruppo societario, è ritenuta particolarmente condivisibile per aumentare il grado di potenziale concorrenza delle gare.

Q4. Si condivide la proposta di prevedere un distinto contratto di dispacciamento per i clienti serviti nell'ambito del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

La proposta accresce indubbiamente gli oneri gestionali in capo ai futuri esercenti del servizio a tutele gradualì. Tuttavia, si comprendono le motivazioni espòste dall'Autorità a sostegno di tale ipotesi.

Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.

Le soluzioni sono ritenute in linea generale condivisibili ad eccezione di quella prospettata al paragrafo 3.18 che prospetta di affidare transitoriamente il servizio agli esercenti la maggior tutela, ove la procedura di interpello degli operatori che abbiano concorso per l'assegnazione dell'area non vada a buon fine.

Come già precedentemente accennato, in ottica concorrenziale e in considerazione della prossima rimozione del servizio di maggior tutela, si riterrebbe preferibile fin da subito ricorrere a una procedura negoziata con gli operatori che potrebbero erogare tempestivamente il servizio garantendo continuità della fornitura.

Q6. Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare

Si condivide la formulazione.

Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?

Q8. Si ritiene opportuno convertire il parametro δ in quota energia con riferimento ai punti di prelievo per illuminazione pubblica? Motivare la risposta indicando quali elementi dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente di conversione.

Q9. Si condivide che il corrispettivo CPSTGM sia espresso in quota energia oppure sarebbe preferibile articolarlo in due componenti rispettivamente in quota fissa e in quota energia? Motivare la risposta.

Q10. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per le microimprese? Se no, per quali motivi?

Q11. Si ritiene che nell'ambito della perequazione si debba tenere conto anche del rischio profilo insito nelle modalità di quantificazione del corrispettivo CELM? Motivare la risposta.

Q12. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Gli orientamenti presentati con riferimento alle condizioni economiche applicate ai clienti finali e alla remunerazione degli esercenti del servizio sono ritenuti condivisibili.

Q13. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?

Q14. Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Q15. Si concorda con l'orientamento di prevedere una comunicazione a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti per informarli in merito alle conseguenze dell'attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Si concorda.

Q16. Si condividono i requisiti di puntualità di pagamento nei confronti delle imprese di distribuzione e di Terna prospettati? Se no, per quali motivi?

I requisiti proposti sono condivisibili.

Q17. Si concorda con la proposta di ammettere alla partecipazione anche gli operatori che si impegnano a contrattualizzare come utente di dispacciamento e trasporto un'impresa che abbia approvvigionato almeno 50.000 POD? Se no per quali motivi? Indicare eventuali criticità associate alla proposta in questione.

Come già anticipato, la possibilità di ammettere alla partecipazione anche operatori che si impegnano a contrattualizzare come utente di dispacciamento e trasporto un'impresa che abbia approvvigionato almeno 50.000 POD è ritenuta particolarmente condivisibile in ottica di accresciuta competitività delle procedure. Si concorda anche con l'apertura alle gare alle imprese che abbiano rifornito almeno 50.000 PdR nella titolarità di clienti domestici e/o non domestici di gas con consumo annuo fino a 50.000 Smc.

Q18. Si ritiene che vi siano altre soluzioni preferibili a quella prospettata al Q17 per ampliare la potenziale partecipazione senza compromettere la finalità di selezionare imprese, per quanto possibile, affidabili? Motivare la risposta.

Si ritiene che la soluzione commentata allo spunto Q17 sia preferibile.

Q19. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

Con riferimento alla soglia minima di clienti serviti si ritiene che, ai fini di una garanzia della competitività delle procedure selettive, la soglia delle utenze servita debba essere al massimo pari a 50.000 clienti o anche inferiore qualora, come auspicabile, si decida per una riduzione della dimensione delle aree territoriali oggetto delle procedure di gara (si veda sul punto la risposta allo spunto di consultazione Q.25).

Q20. Quale dovrebbe essere il contenuto minimo della relazione che i futuri esercenti selezionati dovranno presentare per dimostrare di disporre delle necessarie risorse a erogare il STG per le microimprese? Motivare la risposta.

Nel merito della relazione che i futuri esercenti selezionati dovranno presentare per dimostrare di disporre delle necessarie risorse a erogare il STG per le microimprese si riterrebbe auspicabile, al fine di una maggiore uniformità delle relazioni, che ARERA predisponga un format base che gli operatori possano seguire.

Q21. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.

Q22. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?

Per quanto concerne il versamento delle garanzie richieste si evidenzia la necessità che questo aspetto si traduca in una barriera all'ingresso per operatori che comunque riuscirebbero ad assicurare una gestione efficiente del servizio.

A possibile soluzione, potrebbe essere considerata l'ipotesi di consentire la partecipazione alle aste ad aggregati di aziende (forme consortili), fermo l'obbligo per ciascun soggetto di risultare adempiente a tutti gli altri requisiti che saranno disciplinati dall'ARERA e dal futuro albo venditori energia elettrica.

Q23. Come potrebbe essere valutata l'adequatezza, sotto il profilo delle risorse disponibili, di potenziali partecipanti nuovi entranti nel settore energetico ovvero attivi in altri mercati non

energetici ai fini dell'ammissione alle prossime procedure per l'assegnazione del servizio a tutele graduali destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.

Q24. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pregara? Motivare la risposta.

Si condivide il set di informazioni da mettere a disposizione ai partecipanti alle gare, ritenendo importante che possa essere integrato, come indicato nel paragrafo 4.28, da quelle relative alla modalità di pagamento nonché alla tipologia di bolletta scelta da ciascun cliente acquisito dall'esercente.

Q25. Si condividono le aree territoriali proposte? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione.

Si ritiene condivisibile il principio di legare la ripartizione delle regioni/province tra le diverse aree secondo un criterio che possa preservare la prossimità geografica delle zone raggruppate insieme.

In considerazione della mole significativamente maggiore di clienti messi all'asta rispetto a quanto avvenuto in riferimento alle piccole imprese, si riterrebbe opportuno un abbassamento della consistenza numerica delle aree territoriali proposte al fine di promuovere adeguatamente la partecipazione alle gare di operatori con caratteristiche dimensionali diverse.

Q26. Si condivide il prospettato meccanismo di asta iterativa ascendente simultanea? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.

Il meccanismo di asta prospettato, seppur connotato da un livello di novità e complessità elevato, è ritenuto preferibile rispetto a quello delineato per le piccole imprese non prevedendo la possibilità di sorteggio degli operatori, aspetto quest'ultimo che ha elevato l'aleatorietà delle procedure a discapito della creazione di un assetto di mercato effettivamente concorrenziale.

Nel merito di quanto prospettato, qualora si propenda per la definizione e l'aggiornamento automatico del prezzo corrente, si riterrebbe auspicabile che le sue regole di determinazione possano essere conosciute ex ante dai potenziali partecipanti alla gara.

Q27. Quale dei due criteri tra quelli proposti (possibilità di offrire un prezzo intermedio ovvero ordine di priorità in funzione della propria eligibility) si ritiene preferibile ai fini dell'identificazione dell'aggiudicatario temporaneo dell'area in cui al turno t+1 non sia presente alcun offerente? Per quali motivi?

Tra i criteri proposti per limitare il rischio che durante il processo d'asta per una o più aree non vi sia alcun partecipante attivo disposto ad offrire al prezzo corrente di quel turno, si riterrebbe preferibile quello del prezzo intermedio in quanto potenzialmente più semplice da un punto di vista implementativo.

Q28. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo (cap) alle offerte ammissibili in sede di gara? Per quali motivi?

Si condivide.

Q29. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi? Nel rispondere indicare il livello a cui tale limite dovrebbe essere posto.

La proposta di fissare un limite massimo alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante è ritenuta condivisibile e si riterrebbe opportuno, al fine di garantire un assetto concorrenziale del mercato più elevato, un suo abbassamento al 20%.

Q30. Si condivide la soluzione prospettata in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi?

Si condivide, ribadendo quanto già sottolineato nella risposta Q5 relativamente alla necessità di non assegnare temporaneamente il servizio agli esercenti la maggior tutela.

Q31. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?

Si condivide.

Q32. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.

Q33. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.

Si evidenzia come, in considerazione dell'elevato numero di clienti coinvolti, il lasso temporale tra l'indizione delle gare e l'attivazione del servizio debba essere al minimo di tre mesi.

Q34. Entro quanto tempo dalla data di pubblicazione degli esiti di gara si ritiene debbano essere trasferite ai nuovi esercenti le anagrafiche dei punti di prelievo? Motivare la risposta.

Al fine di permettere ai nuovi esercenti di impostare prontamente le attività funzionali alla gestione del servizio, si ritiene che le anagrafiche dei punti di prelievo debbano essere trasferite in tempi il più possibile ridotti ai vincitori delle gare.

Q35. Quale orizzonte temporale si ritiene debba intercorrere tra l'assegnazione del STG per le microimprese e quello destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.

Si ritiene che la disciplina del servizio a tutele graduali destinato ai clienti finali debba essere posta in consultazione, e successivamente definita, in tempistiche il più possibile ridotte in modo da consentire agli operatori di potersi adeguatamente preparare alle procedure di gara e di considerare successivamente delle tempistiche organizzativo gestionali per i nuovi esercenti congrue tra lo svolgimento delle gare e l'attivazione del servizio, data l'ampia mole di clienti potenzialmente impattata.

Dichiarandoci a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore osservazione o chiarimento, porgiamo cordiali saluti.